
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 557 del 23 FEB. 2017

U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: RIMBORSO SPESE, EX ART. 26 C.C.N.L DEL COMPARTO DEL 20.09.2001,
PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA SVOLTA PER IL PROCEDIMENTO PENALE N.º
500091/2011 R.G. DAVANTI AL TRIBUNALE DI RAGUSA, NEI CONFRONTI DELLA
DIPENDENTE Sig.ra F.S. Matr. 3129

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Avv. Giovanni Colomeo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n.
30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi,
dal 26 FEB. 2017

IL SEGRETARIO

Dott. Maurizio Aricò

Il 23 FEB. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il
Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Sici-
liana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- D.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Dott. Maurizio Aricò, quale Segretario verbalizzante,
adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Visti gli atti del Proc. Pen. n.500091/2011 R.G. Tribunale di Ragusa nei confronti della Sig.ra F.S. matr.3129, il quale richiede prot.n. 397 del 20/02/2017 il rimborso delle spese sostenute per la difesa, nel procedimento penale avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stai ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dall'art. 416 c.p.

Preso atto che con la sentenza definitiva passata in giudicati in data 24/02/2016 dal Tribunale di Ragusa, prodotto in uno alla domanda di rimborso, in capo alla stessa per il reato ascrittogli ha ritenuto, visto l'art. 425 c.p.p. che il fatto non sussiste;

Atteso che dell'art. 26 del CCNL 2000-2001 per il personale del Comparto, ove è inquadrato la dipendente in questione, odierno istante, è così disposto:

1. *L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*
2. *Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.*
3. *L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.*
4. *E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.*

Considerato che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù del richiamato art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 della dirigenza Amministrativa e Tecnica, nonché dell'art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 per la dirigenza Medica e Veterinaria e dell'art. 26 del CCNL 2000-2001 per il personale del Comparto, nella misura disposta da direttive aziendali vigenti ed oggi in virtù del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015;

Dato atto che alla Sig.ra F.S. viene autorizzata dall'Azienda per un solo legale e nella misura del valore minimo in ossequio a quanto previsto dal Regolamento Aziendale;

Visto le parcelle n.°23 del 07/12/2015 emessa per l'importo di € 500,00, n°26 del 16/12/2016 emessa per l'importo di €. 9.152,08 comprese dell'IVA e CPA, rilasciate dall'Avv. Mario Caruso, corrisposte dalla Sig.ra in questione per il procedimento penale 5001330/11 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa;

Considerato che la posizione della dipendente istante corrisponde a quella dei soggetti coinvolti che ha richiesto una attività processuale più complessa ed impegnativa che si è svolta in più fasi, compresa una fare con l'applicazione di una misura cautelare che ha richiesto il riesame sia avanti il tribunale di Ragusa che davanti il Tribunale di Catania con la definizione dell'intero procedimento avanti al GUP con esito di non luogo a procedere per insussistenza dei fatti a Lei addebitati;

Ritenuta la corrispondenza della attività difensiva con le fasi indicate nelle parcelle che nel caso di specie sono state correttamente calcolate secondo i minimi del tariffario forense DM. 55/2014.

sentiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui di seguito ripetuti e trascritti:

- **Accogliere** l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa dalla Sig.ra F.S. matr.3129, definito con Sentenza definitiva passata in giudicata del Tribunale di Ragusa.
- **Liquidare e pagare** la somma di € 9.652,06, documentata dalle fatture n.23 del 07/12/2015, fattura n° 26 del 16/12/2016 dell'Avv. Mario Caruso alla Sig.ra F.S. matr.3129 le cui generalità sono secretate a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo n.° 502020122 denominato "rimborso spese legali ai dipendenti" "che ne presenta la disponibilità nell'esercizio finanziario in corso.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	119/18		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....			